

abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.(2)

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.(2)

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).(2)

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.(2)

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Note:

- (1) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128](#); per l'efficacia e l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'[art. 1, comma 5, del medesimo D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128](#).
- (2) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l'[art. 1, comma 4, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128](#).
- (3) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 15, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015](#).